



COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERA N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED AL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **20:30 c.c.**, presso la sala delle adunanze indicata nell'avviso di convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo	Carica	Presente
Ravasio Gianfranco	Sindaco	Presente
Bergamelli Sara	Consigliere	Presente
Morbi Matteo	consigliere	Presente
Moretti Fabio	Consigliere	Presente
Brusamolino Francesco	Consigliere	Presente
Gualteroni Mariachiara	Consigliere	Presente
Pulcini Bruno	Consigliere	Presente
Lodetti Floria	Consigliere	Presente
Avogadri Marta	Consigliere	Presente
Persico Nicola	Consigliere	Presente
Somma Doriana	Consigliere	Presente
Vismara Nicola	Consigliere	Presente
Morlotti Giovanni Franco	Consigliere	Presente
Di Vita Francesca	Consigliere	Assente
Maffeis Fausta	Consigliere	Presente
Adobati Roberto	Consigliere	Presente
Moretti Alessandro	Consigliere	Presente

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Laura Dordi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gianfranco Ravasio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SETTORE RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ED AL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE.

Il sottoscritto, Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 12-01-2024

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

Il sottoscritto Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 12-01-2024

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

E' presente alla seduta l'assessore non consigliere sig. Massimo Pulcini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 44 del 27/12/2023 di nomina degli incaricati di posizione organizzativa;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 23/02/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 08/06/2023 di approvazione, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000, della variazione numero 2 al bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:

- N. 1 dell'11/01/2021 ad oggetto: “Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria”;
- N. 4 del 27/01/2021 ad oggetto: “Istituzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con approvazione del Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836) e istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati, con approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati (ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)”;
- N. 3 del 27/01/2022 ad oggetto: “Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed al regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche e relativi criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione”;

Ritenuto opportuno procedere, come proposto dalla società ABACO Spa, Concessionario, alle modifiche di alcuni articoli del **regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, per consentire l'applicazione di sanzioni in modo più equo e coerente con la tipologia di sanzione commessa, nonché modifiche che semplificano la gestione di eventuali contenziosi;

Art. 31 comma 3: con la modifica apportata al seguente comma viene sostanzialmente abbattuta la maggiorazione del Canone che va a formare l'indennità in caso di abusivismo, prevedendo per le esposizioni di messaggi pubblicitari un abbattimento della maggiorazione dal 50% al 5%, al fine di mitigare le sanzioni in caso di abusivismo.

Art. 32 comma 1: si propone di eliminare il riferimento alla sanzione minima e massima da applicare in caso di omesso/tardivo versamento così da avere una maggiore equità in caso di applicazione delle sanzioni.

Art. 32 comma 2: si propone una graduazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento; con questa proposta i contribuenti che pagano in ritardo, fino ad un massimo di 90 gg. dalla scadenza, avranno la possibilità anche in accertamento di poter pagare in misura ridotta rispetto alla sanzione piena del 30%.

Art. 30 e art. 31: proposte ulteriori modifiche che possono semplificare la gestione e favorire nella gestione di eventuali contenziosi.

Art. 47 comma 6: si propone la proroga del periodo transitorio (previsto al comma precedente) per ulteriori 3 anni; questo comporta che per i mezzi, presenti in banca dati all'entrata in vigore del regolamento nel 2021, ci siano ulteriori 3 anni di tempo (rispetto a quanto già concesso) per regolarizzarsi da un punto di vista amministrativo con la richiesta dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

Considerato che le modifiche proposte all'art. 32, dovranno essere recepite anche nel **Regolamento del Canone Mercato** all'art. 42bis;

Udita la relazione della dott.ssa Laura Dordi la quale illustra le motivazioni che hanno portato alla proposte di modifiche sopra descritte;

Dato atto che l'argomento di cui in oggetto è stato trattato nella Commissione bilancio e regolamenti del 17/01/2024, giusto verbale di Commissione allegato alla presente deliberazione;

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato sul file, conservato agli atti:

Moretti Alessandro (RinasciNembro). Gli fa piacere questa apertura di Paese Vivo nei confronti di chi ha omesso i pagamenti dell'imposta pubblicità, ma la proposta è stata formulata dal concessionario e non è farina del loro sacco. Ricorda che in occasione della legge 197/2022 l'Amministrazione non aveva aderito allo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 assumendo un atteggiamento moralistico. Il loro gruppo è favorevole ma si rammarica che lo stesso approccio non si sia tenuto in occasione dello stralcio dei crediti proposto dallo Stato. A tal proposito, visto che è passato un anno, chiede se gli introiti di quella manovra si siano manifestati o meno e se abbiano sortito effetti positivi per le casse del Comune.

Sindaco (Ravasio Gianfranco). Paese Vivo è aperto ai suggerimenti e li portano avanti se sono condivisibili e meritevoli di accoglimento. Per quanto riguarda i dati chiesti verranno comunicati nella prossima Commissione bilancio.

Morlotti Giovanni (RinasciNembro). Si condivide la positività dell'operazione, mentre non si condivideva la scelta dello scorso anno per il mancato stralcio. Alcune situazioni di calcolo della sanzione per la tardività dei pagamenti sono un po' macchinose ma ad ogni modo sono favorevoli.

Moretti Fabio (Paese Vivo). Dichiara voto favorevole e gli preme sottolineare che la proposta del Concessionario si poteva anche non recepire. Si cerca di andare incontro ai contribuenti evitando eccessi di sanzioni e disparità. Crede che si tratti di una situazione diversa rispetto a condonare ovvero cancellare un debito di un importo dovuto. Ribadisce il voto favorevole.

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n. 16 voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche come sotto riportate al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed al Regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche e relativi criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, come indicate nell'allegato dando atto che la vigenza avrà valore per l'anno 2024;

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-

836) Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del

27/01/2022

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. **Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.**
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze”
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. **~~e con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.~~**

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, **ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario** determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. **L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:**
- a) del **50%** per le occupazioni di suolo pubblico;
 - b) del **5%** per le diffusioni di messaggi pubblicitari;
- Considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.**
4. **Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.**
5. **L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).**
6. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
7. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e

spese;

- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
9. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 32 Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone ~~con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000~~. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31(no27) comma 3 del presente Regolamento.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato, nonché la relativa delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale, vigenti al 31/12/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per canone occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché la relativa delibera tariffaria, vigenti al 31/12/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

6. Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 3 anni.

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E REALTIVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE.

Art. 42 bis – Maggiorazioni e indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone ~~con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000~~. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. ~~Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a~~

quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. L'omesso versamento di cui al comma 1 comporta la decadenza automatica dalla concessione o autorizzazione. L'Ente comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare e ove ciò non avvenga si considera abusiva. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

2) Di demandare ai settori competenti gli adempimenti conseguenti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare per l'immediata esecutività:

Con n. 16 voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00.

Il Sindaco
f.to Gianfranco Ravasio

Il Vice Segretario Comunale
f.to Laura Dordi

COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 4 DEL 25-01-2024

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 28-02-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 14-03-2024

Nembro, li 28-02-2024

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 28-02-2024

Nembro, li 28-02-2024

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 09-03-2024

Nembro, li 09-03-2024

Il Vice Segretario Comunale
F.to Laura Dordi